

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Stadio Olimpico - Curva Nord 00135 Roma www.federnuoto.it

MISURE DA ADOTTARE NELLE PISCINE PER L'ATTIVITA' NATATORIA DI BASE, GLI ALLENAMENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE SINO AL 30 APRILE

Versione del 1 aprile 2022.

Il documento è redatto a cura di:

Per la Federazione Italiana Nuoto:

Prof. Marco Bonifazi

Presidente Commissione Medica federale Specialista in Medicina dello Sport Professore Associato di Fisiologia Università degli Studi di Siena

Geom. Maurizio Colaiacomo

Responsabile Commissione Impianti federale

Prof. Roberto Del Bianco

Consigliere federale Nuoto e Area Formazione

Dr. Antonio De Pascale

Consigliere federale Nuoto Sincronizzato Dirigente medico ospedaliero Ospedale Santo Spirito – ASL RM 1, Roma

Ing. Giuseppe Marotta

Consigliere federale Pallanuoto

Dr. Lorenzo Marugo

Responsabile sanitario – Medico federale Specialista in Medicina dello Sport

Prof. Giovanni Melchiorri

Coordinatore medico-scientifico Pallanuoto Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie Università degli Studi Tor Vergata, Roma Hanno contribuito, per gli aspetti virologici e epidemiologici, come esperti esterni:

Prof. Massimo Andreoni

Professore Ordinario di Malattie Infettive Università degli Studi Tor Vergata, Roma

Prof. Giovanni Di Perri

Direttore della Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino

Prof. Francesco Landi

Professore Associato di Medicina Interna e Geriatria Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Prof. Emanuele Montomoli

Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva Università degli Studi di Siena

Con la collaborazione del Dott. Antonello Panza, Segretario Generale FIN

Premessa

Com'è noto a seguito della fine dell'emergenza sanitaria legata alla COVID-19, le attività natatorie di base e di allenamento e competizione sono consentite con le limitazioni stabilite dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti sino al 30 aprile.

Per la consultazione delle norme di riferimento si rinvia al sito del Dipartimento dello Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabile utilizzando i seguenti link:

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/normativa-di-riferimento/

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

Norme specifiche

Per quanto concerne le norme specifiche da seguire, in accordo con quanto previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, esse riguardano gli aspetti seguenti sino al 30 aprile:

- È obbligatorio verificare il possesso della certificazione verde COVID 19 prevista per l'accesso agli ambienti in cui è richiesto dalla normativa.
- È obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi, eventuali accompagnatori e pubblico indossino la mascherina protettiva ffp2 e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- Predisporre un'adeguata informazione sulle misure igieniche e di prevenzione (vedi allegati 1-4).
 Il gestore dovrà incentivare la divulgazione dei messaggi per facilitare la sensibilizzazione riguardo i comportamenti. Tale informativa dovrà essere comprensibile anche a atleti e operatori sportivi non italiani.
- Tutti <u>i minori di 12 anni</u> che accedono all'impianto, almeno per il primo accesso, dovranno compilare le autodichiarazioni in allegato (allegati 5 e 6 per tesserati all'organizzazione sportiva riconosciuta e per utenti non tesserati, rispettivamente). Le autodichiarazioni dovranno essere firmate dai genitori. Coloro che sono in possesso della Certificazione Verde prevista dalle norme non dovranno compilare l'autodichiarazione. Tutte le autodichiarazioni dovranno essere conservate per almeno 14 giorni nel rispetto delle norme per la tutela della privacy definendo le misure organizzative e di sicurezza adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare coloro che sono preposti al trattamento fornendo loro le istruzioni necessarie.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore.
- Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
- Avere il massimo rispetto per l'igiene dell'acqua.

- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
- Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

Disposizioni per persone disabili

I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere nell'impianto sportivo esclusivamente per favorirne l'ingresso all'impianto e l'accesso al piano vasca. Essi possono attendere in prossimità delle zone, anche in prossimità della vasca, indicate loro e rispettando le distanze di sicurezza se autorizzati dalla Società per specifico supporto all'attività della persona disabile.

Inoltre, come previsto dall'art. 12, punto 2 del DPCM 3 novembre 2020, "Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista."

Disposizioni per le competizioni

- **Zona mista**. L'accesso dei rappresentanti della stampa e degli atleti alla zona mista deve essere normato in modo da assicurare l'opportuna distanza di sicurezza agli uni e agli altri, mediante la suddivisione posizionale degli spazi in essa previsti. L'uso della mascherina ffp2 è obbligatorio sia per i rappresentanti della stampa sia per gli atleti anche all'aperto.
- **Premiazioni.** Sia nella fase di aggregazione degli atleti premiati sia in quella di consegna delle medaglie, tutti dovranno indossare la mascherina ffp2 anche all'aperto. I contatti ravvicinati e personali (strette di mano e/o abbracci) tra e verso i premiati devono essere evitati.
- Giudici e Cronometristi. Sono tenuti a rispettare le disposizioni di distanziamento interpersonale
 previste dalle norme di sicurezza, in particolar modo durante le fasi di sovraffollamento o di
 avvicinamento ad atleti reduci da sforzo, e indossare la mascherina ffp2 durante lo svolgimento
 della loro attività nel corso della competizione; tale obbligo è previsto anche all'aperto. Gli arbitri
 della pallanuoto sono esentati dall'uso della mascherina esclusivamente nel corso della partita
 durante la quale dovranno mantenersi a distanza di sicurezza (di almeno 2 metri) da atleti e
 tecnici.
- Evitare foto di squadra, cerimonie pre e post partita, strette di mano e abbracci.
- Nel caso di controllo antidoping, dovranno essere previste misure di separazione tra atleti/e sorteggiati, con percorsi di accesso separati, in accordo con le procedure predisposte dalla F.M.S.I. in conformità alle Linee Guida Covid-19 della Autorità Mondiale Anti-Doping (WADA).
- Tutte le persone presenti al tavolo della Giuria dovranno indossare la mascherina ffp2; tale obbligo è previsto anche all'aperto e osservare il distanziamento di almeno un metro. Dovranno essere disponibili prodotti igienizzanti per l'utilizzo in sicurezza dei dispositivi elettronici connessi allo svolgimento della partita.
- Tutti gli ufficiali di gara dovranno indossare sempre le mascherine ffp2; tale obbligo è previsto

- anche all'aperto, tranne che per gli arbitri durante il periodo strettamente legato allo svolgimento della partita.
- La mascherina ffp2 dovrà essere usata obbligatoriamente anche dagli atleti in attesa di entrare in acqua e dagli allenatori, in particolare durante le interlocuzioni con gli stessi ufficiali di gara.

Tutela sanitaria

La tutela sanitaria dell'attività agonistica per gli atleti COVID-19 positivi o presunti tali è disciplinata dalla Circolare del Ministero della Salute Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute prot. n. 3566 del 18 gennaio 2022, che recepisce integralmente il protocollo FMSI "Ritorno all'attività sportiva agonistica in atleti Covid-19 positivi guariti" (Pubblicazione online 19/01/2022):

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=85214

La Circolare ministeriale aggiorna la precedente Circolare del 13/01/2021, con l'obiettivo di garantire - anche attraverso le visite mediche finalizzate alla certificazione d'idoneità alla pratica sportiva agonistica - la tutela sanitaria delle attività sportive.

Inoltre, anche in funzione dell'anamnesi individuale e dei contatti avuti oltre che della situazione epidemiologica locale, è opportuno che gli atleti e i componenti dello staff si sottopongano al tampone naso-faringeo per la ricerca dell'RNA virale a giudizio del medico sociale o del medico curante nel corso della stagione agonistica, quando ritenuto necessario anche in funzione degli impegni sportivi, fermo restando l'intervento dell'autorità sanitaria nelle situazioni previste dalle norme.

Obbligo della Certificazione Verde per la partecipazione a allenamenti e competizioni

L'accesso all'impianto e agli spogliatoi per gli allenamenti e per le competizioni al chiuso di tutte le discipline è riservato esclusivamente, eccetto che per i minori di 12 anni, alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Dal 1 al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cd. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Si ricorda che il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 - Art. 9, comma 2, definisce le Certificazioni Verdi COVID-19 come seque:

- 2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della

somministrazione della relativa dose di richiamo;

- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute:
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Pertanto, le lettere a), b) e c-bis) definiscono la cd. Certificazione Verde "rafforzata".

Per coloro che svolgono attività lavorativa all'interno di un impianto sportivo (per esempio, allenatori in regola con il tesseramento che accompagnano atleti della propria Società a competizioni che si svolgono presso qualsiasi impianto sportivo e anche amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc.) l'accesso al chiuso è consentito anche con il cd. green pass base. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

Alla luce di tali previsioni si rinvia:

- per le manifestazioni federali di carattere nazionale, alle disposizioni integrative di cui agli allegati n. 9, 10, 11 e per le gare federali ed extra-federali di carattere interregionale all'allegato n. 11 del presente documento;
- per le manifestazioni internazionali alle disposizioni che verranno comunicate per la singola manifestazione anche ai fini del rispetto delle procedure e dei protocolli previsti dalle competenti Federazioni Sportive Internazionali di riferimento.

Gestione dei casi sintomatici

In accordo con le Linee-Guida dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2020) si dovrà prevedere:

- L'identificazione di un luogo dedicato all'isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive;
- La messa a punto di una procedura per la gestione dell'operatore sportivo o di altra persona
 presente nel sito sportivo che dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid-19 durante le
 attività sportive.

In particolare, nel caso che una persona dovesse manifestare all'interno dell'impianto sportivo sintomi che potrebbero essere riconducibili a contagio da COVID-19, è necessario:

- provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell'intervento dei sanitari per l'espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;
- richiedere assistenza immediata di un Medico;
- eseguire una ricognizione per l'identificazione delle persone con le quali la persona è entrata in contatto, in modo da facilitare gli accertamenti previsti dall'autorità sanitaria competente in caso di positività, nel rispetto delle norme per la privacy;
- pianificare una pulizia e sanificazione dell'area d'isolamento dopo il suo utilizzo.
- nei locali dove abbia soggiornato una persona successivamente risultata COVID positiva la

pulizia e sanificazione dovranno essere fatte secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Secondo la circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020, n. 0007922, un caso sospetto di Covid-19 che richieda esecuzione di test diagnostico è definito come segue:

- 1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre maggiore di 37,5°, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale, durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; oppure
- 2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;oppure
- 3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Se un componente della squadra dovesse risultare positivo all'RNA virale su tampone naso-faringeo sarà isolato e seguirà il percorso previsto dalle autorità sanitarie competenti.

Gestione degli infortuni

In caso di evento traumatico nel corso della seduta di allenamento o della gara, o uno qualsiasi dei soggetti presenti all'interno dell'impianto dovesse richiedere assistenza, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- le persone addette al primo soccorso dovranno indossare mascherina e guanti e fornire la mascherina alla persona che necessita assistenza qualora questa ne sia priva;
- la persona soccorsa, verificata l'impossibilità di riprendere l'attività, dovrà essere accompagnata dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più completa valutazione e l'eventuale trasporto presso un Pronto Soccorso ospedaliero;
- tutti coloro che accompagnano l'atleta dovranno indossare la mascherina.

Gestione delle terapie fisiche

- Le metodiche fisioterapiche strumentali devono essere fatte in un ambiente sanificato e dotato, oltre dei detergenti per le mani, anche di prodotti per la sanificazione dello strumentario che deve essere eseguita alla fine di ogni trattamento e su ogni macchinario utilizzato.
- All'interno del locale, durante il trattamento, dovranno essere presenti solo il fisioterapista e l'atleta da trattare.
- Il terapista deve essere sempre munito di mascherina e guanti e, se necessario, può essere opportuno l'uso di una visiera protettiva. Alla fine di ogni trattamento, i guanti e la mascherina devono essere cambiati e la visiera sanificata.
- Gli atleti dovranno indossare sempre la mascherina durante la fisioterapia.
- I lenzuoli copri-lettino devono essere del tipo "usa e getta"; il lettino deve essere sanificato ad ogni trattamento.
- La ventilazione del locale adibito deve essere la massima possibile e dovrà essere considerato fra un trattamento e l'altro il tempo necessario per sanificare i macchinari e il lettino.

Elenco allegati:

- All.1 Scheda "Lo sport continua in sicurezza" allegata alle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del 10 gennaio 2022.
- All. 2 Allegato 19 al DPCM 24 ottobre 2020
- All. 3 Norme igienico-sanitarie e buone prassi (FMSI, 14 aprile 2020)
- All. 4 Indicazioni per gli utenti
- All. 5 Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 per tesserati
- All. 6 Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 per non tesserati
- All. 7 Dichiarazione di responsabilità Società Pallanuoto
- All. 8 Dichiarazione di responsabilità Società Nuoto Sincronizzato
- All. 9 Dichiarazione di responsabilità Società Nuoto, Fondo, Tuffi, Salvamento
- All.10- Disposizioni attuative¹ delle Linee Guida FIN per gli incontri all'aperto e al chiuso della Coppa Italia di Pallanuoto maschile e femminile, dei Campionati Nazionali di Pallanuoto di serie A1 e A2 maschili e femminili e del Campionato di Pallanuoto di serie B maschile.
- All.11- Disposizioni attuative delle Linee Guida FIN applicabili alle gare federali di carattere nazionale all'aperto e al chiuso previste dal calendario federale nel Nuoto sincronizzato.
- All.12- Disposizioni attuative delle Linee Guida FIN applicabili alle gare federali di carattere nazionale all'aperto e al chiuso previste dal calendario federale nelle discipline del Nuoto, Nuoto di fondo, Tuffi, Nuoto per Salvamento Settori Agonistici e Master.
- All.13- Disposizioni attuative delle Linee Guida FIN applicabili alle gare federali ed extra-federali di carattere interregionale all'aperto e al chiuso previste dal calendario nelle discipline del Nuoto, Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato, Tuffi, Nuoto per Salvamento Settori Agonistici e Master.

Allegato 1. Scheda "Lo sport continua in sicurezza"

¹ Le presenti disposizioni recepiscono ed integrano quelle già emanate con le circolari normative n. 495 del 08/02/2021 e n. 1951 del 25/05/2021



Lo Sport continua in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL'INGRESSO DEL SITO



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE



OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI DEL SITO SE NON SI STA EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 MT IN CASO DI ASSENZA DI ATTIVITÀ FISICA



MONOUSO O DA BOTTIGLE

PERSONALI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIECA INTERNA DEL COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA. RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'INTENSITÀ DELL'ESERCIZIO, COMUNQUI NON INFERIORE A 2 MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:

METTERE A DISPOSIZIONE UN
"SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO
AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI"
(ES. FAZZOLETTI MONOUSO,
MASCHERINE/RESPIRATORI)





È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIM (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI (BORRACCE, ECC.) E L'ATTREZZATURA UTILIZZATA



ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE
ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE
O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI
PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE,
MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA
DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.









sport.governo.it

Scarica l'App

Allegato 2. Allegato 19 al DPCM 24 ottobre 2020

Secondo il DCPM del 24 ottobre 2020, devono essere sempre applicate le seguenti misure igienicosanitarie:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3. evitare abbracci e strette di mano;
- 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie.

Allegato 3. NORME IGIENICO-SANITARIE E BUONE PRASSI (FMSI, 14 aprile 2020)

Trattasi di alcune semplici, ma fondamentali norme igienico-sanitarie, da considerare da parte delle società e dei custodi degli impianti sportivi sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a prevenire la diffusione del coronavirus durante le gare e negli allenamenti.

Tali norme vanno esposte ben visibili a tutti e rispettate non solo dagli atleti, ma anche da accompagnatori, arbitri, allenatori, dirigenti, massaggiatori, spettatori e addetti ai lavori.

- 1) Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.).
- 2) Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
- 3) Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste comuni.
- 4) Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.
- 5) Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.
- 6) Evitare, nell'utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l'apertura e la chiusura dello stesso.
- 7) Favorire l'uso di dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia negli spogliatoi, sia nei servizi igienici.
- 8) Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
- 9) Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.
- 10) Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
- 11) Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, maniglie, docce e servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio.
- 12) In caso di attività sportiva in vasca, richiedere un costante monitoraggio dei parametri chimici (cloro o altre soluzioni disinfettanti) e dei parametri fisici (tra cui, il pH o la temperatura, che influisce sul livello di clorazione).
- 13) Gli atleti che manifestino sintomi evidenti di infezione respiratoria in atto e/o febbre devono immediatamente abbandonare il resto della squadra e, possibilmente, isolarsi e avvisare il medico sociale nelle squadre professionistiche o il responsabile medico della federazione nei raduni federali, che provvederà a rivolgersi se ne sussistesse l'indicazione al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.
- 14) In tutte le altre categorie, l'atleta -fermo restando che deve immediatamente abbandonare il resto della squadra e, possibilmente, isolarsi deve rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (Medico di medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà invitare l'atleta stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.
- 15) Per chi non fosse ancora vaccinato contro l'influenza, consigliare il più rapidamente possibile il

- vaccino antiinfluenzale, in modo da rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Da monitorare anche la sintomatologia gastrointestinale (non necessariamente tipica).
- 16) Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono stati eventuali contatti in prima persona o all'interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in quarantena.
- 17) Utilizzare la visita medico-sportiva quale fondamentale strumento di screening, attraverso un'attenta anamnesi ed esame obiettivo per l'individuazione di soggetti potenzialmente a rischio immunitario o con sintomatologia.
- 18) In caso di raduni nazionali di atleti o di manifestazioni di circuito internazionale autorizzate anche all'estero, prevedere sempre la presenza di un Medico di Federazione che possa valutare clinicamente, a livello preventivo, tutti i partecipanti, identificando eventuali soggetti a rischio e adottando le più idonee misure di isolamento, seguendo adeguate procedure gestionali secondo gli indirizzi del Ministero della Salute.
- 19) Con riferimento ai Medici Sociali e, in particolare, a quelli delle squadre professionistiche o degli atleti professionisti ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e comunque di tutte quelle Società i cui atleti svolgono attività a livello internazionale, monitorare con attenzione i Paesi verso cui si è diretti o da cui si rientra, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.
- 20) Favorire la presenza negli spogliatoi sempre dello stesso personale autorizzato, limitando il numero di accessi.
- 21) Limitare agli addetti strettamente necessari allo svolgimento della gara l'accesso al campo.
- 22) In occasione dei controlli antidoping, predisporre -oltre a salviette monouso per la copertura del tavolo- soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani da utilizzarsi solo dopo il controllo, mentre prima del controllo il lavaggio delle mani deve avvenire solo con acqua in conformità alle disposizioni WADA.
- 23) Una particolare e responsabile attenzione deve essere prestata ai settori giovanili, previo adeguamento alle disposizioni governative e alle indicazioni federali, sensibilizzando le Federazioni stesse ad assumere indirizzi univoci e coordinati.
- 24) È consigliabile che il personale sanitario e parasanitario, medico e dei massaggiatori, che viene in costante contatto con gli atleti e, in particolare, con quelli delle squadre professionistiche, non operi contestualmente in ambienti o effettui attività esterne che possono essere a rischio di contagio.
- 25) Fermo restando le limitazioni di cui al precedente punto 2 circa la necessità di evitare di consumare cibo negli spogliatori, per quanto riguarda gli sport professionistici identificare appositi spazi per la reintegrazione post-gara.
- 26) È consigliabile evitare la presenza di operatori televisivi per le riprese all'interno degli spogliatoi nei momenti pre-gara, trovando condivisa soluzione ove esistano obbligazioni contrattuali specifiche negli sport professionistici.

Allegato 4. Indicazioni per gli utenti

Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie:

- 1. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3. Evitare abbracci e strette di mano;
- 4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11. E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina) come misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie.
- 12. Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all'accesso in vasca per riporla in sacchetti monouso subito prima dell'attività in acqua per indossarla nuovamente al termine.
- 13. Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto.
- 14. Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.).
- 15. Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
- 16. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste comuni.
- 17. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.
- 18. Evitare, nell'utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l'apertura e la chiusura dello stesso.
- 19. In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua.

Tratte da:

- DPCM 26 aprile 2020 (allegato 4)
- Norme igienico-sanitarie e buone prassi della Federazione Medico Sportiva Italiana. 14 aprile 2020.
- Emergenza COVID-19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra pr la fase 2. Federazione italiana Nuoto. 27 aprile 2020

Allegato 5. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000 PER MINORI DI 12 ANNI TESSERATI

Il sottoscritto			, nato il	
a	()	, residente in		
Via		, identifica	to a mezzo	,
Nr	, rilasciato da		in data_	
telefono	mail			
In qualità di genito	ore esercente la patria pote	stà del figlio minore		
nato il	aa		()	
Consapevole delle	e conseguenze penali prev	iste dall'art. 76 dello stesso re		

- 1. NON ha attualmente diagnosi di positività per COVID-19;
- 2. NON è attualmente sottoposto/a alla misura di quarantena;
- 3. NON ha avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea>37,7°C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non essere a conoscenza di essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi COVID-19 (vedi sopra).
- 4. NON ha ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito a contatti stretti (secondo la definizione della circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29/05/2020) da me avuti negli ultimi 10 giorni con casi probabili o confermati COVID-19;
- 5. Il minore tramite la dichiarazione genitoriale si impegna ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli allenamenti e delle gare, le misure di prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus Sars-Cov2, a seguire le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate nelle istruzioni ricevute dalla Società e presenti nelle linee guida della Federazione Italiana Nuoto, di cui ho letto, compreso ed accettato i contenuti;

Consapevole che, in caso contrario, il minore, non potrà accedere all'impianto né, se previsto, svolgere attività sportiva.

Mi impegno altresì, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore, ad informare il medico sociale, e a non far frequentare l'impianto sportivo in caso di:

- Comparsa di temperatura oltre i 37,5°;
- Esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19;
- Comparsa di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto).

Nel caso sia prevista, autorizzo per il minore, che sia presa la misura della temperatura corporea a ogni ingresso nell'impianto sportivo ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.1, n.7, lett.d) del DPCM 11 marzo 2020, sino a termine dello stato di emergenza.

Autorizzo, il trattamento dei miei dati personali e quelli del minore del quale esercito la patria potestà genitoriale, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio/a, allego copia del documento di identità.

Luogo e data	
Firma leggibile del genitore esercente la patria potestà	

Allegato 6.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000 PER MINORI DI 12 ANNI <u>NON</u> TESSERATI

II sottoscritto		, nato il	
a	(), re	esidente in	()
Via	. ,	, identificato a mezzo	
Nr	_, rilasciato da		in data
telefono	mail		
In qualità di genito	re esercente la patria potesta	à del figlio minore	
nato il	aa	()
		e dall'art. 76 dello stesso Decreto pe	

- 1. NON ha attualmente diagnosi di positività per COVID-19;
- 2. NON è attualmente sottoposto/a alla misura di quarantena;
- 3. NON ha avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea>37,7°C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non essere a conoscenza di essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi COVID-19 (vedi sopra).
- 4. NON ha ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito a contatti stretti (secondo la definizione della circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29/05/2020) da me avuti negli ultimi 10 giorni con casi probabili o confermati COVID-19;
- 5. Il minore tramite la dichiarazione genitoriale si impegna ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli allenamenti e delle gare, le misure di prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus Sars-Cov2, a seguire le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate nelle istruzioni ricevute dalla Società e presenti nelle linee guida della Federazione Italiana Nuoto, di cui ho letto, compreso ed accettato i contenuti;

Consapevole che, in caso contrario, il minore, non potrà accedere all'impianto né, se previsto, svolgere attività sportiva.

Mi impegno altresì, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore, ad informare il medico sociale, e a non far frequentare l'impianto sportivo in caso di:

- Comparsa di temperatura oltre i 37,5°;
- Esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19;
- Comparsa di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto).

Nel caso sia prevista, autorizzo per il minore, che sia presa la misura della temperatura corporea a ogni ingresso nell'impianto sportivo ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.1, n.7, lett.d) del DPCM 11 marzo 2020, sino a termine dello stato di emergenza.

Autorizzo, il trattamento dei miei dati personali e quelli del minore del quale esercito la patria potestà genitoriale, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio/a, allego copia del documento di identità.

Luogo e data	
Firma leggibile del genitore esercente la patria potestà	

Allegato 7. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' SOCIETA' Pallanuoto Serie A1

SOCIETA'
PARTITA
II/la sottoscritto/a,
nato/a il
e residente a ()
in
codice fiscale
in qualità di Presidente della Società
 DICHIARA CHE: da parte della Società da me rappresentata, sono state rispettate tutte le prescrizioni sanitarie previste dalle autorità competenti e dalle linee guida federali relative alle misure di sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive; che tutti i/le componenti dello staff e gli/le atleti/e in elenco sono in possesso della Certificazione Verde COVID-19 necessaria di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; che tutti i/le componenti dello staff e gli/le atleti/e in elenco provvisti di Certificazione Verde COVID-19 necessaria per avvenuta vaccinazione e/o guarigione, sono stati/e sottoposti/e a tampone naso-faringeo antigenico o molecolare entro due giorni dall'accesso all'impianto con esito negativo; che i referti relativi ai tamponi di cui sopra sono conservati presso la sede sociale e sono disponibili su richiesta in caso di necessità. DICHIARA INOLTRE (SOLO PER LA SQUADRA DI CASA) che sono state applicate le misure preventive previste dalle Linee guida federali in vista dell'incontro e che saranno evitate promiscuità con altri utenti dell'impianto.
Si allega la relazione del dr attestante la negatività al tampone antigenico o molecolare entro due giorni dall'accesso, nome per nome, del gruppo squadra che entrerà nell'impianto il giorno
Luogo e data
Timbro della Società e firma leggibile del Presidente

Allegato 8. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' SOCIETA' Nuoto Sincronizzato

SOCIETA'
PARTITA
II/la sottoscritto/a,
nato/a il
e residente a()
in
codice fiscale
in qualità di Presidente della Società
 DICHIARA CHE: da parte della Società da me rappresentata, sono state rispettate tutte le prescrizion sanitarie previste dalle autorità competenti e dalle linee guida federali relative alle misure di sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive; che tutti i/le componenti dello staff e gli/le atleti/e in elenco sono in possesso della Certificazione Verde COVID-19 necessaria di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e che i minori di 12 anni hanno compilato l'autocertificazione prevista; che tutti i/le componenti dello staff e gli/le atleti/e in elenco provvisti di Certificazione Verde COVID-19 necessaria per avvenuta vaccinazione e/o guarigione, sono stati/e sottoposti/e stampone naso-faringeo antigenico o molecolare entro due giorni dall'accesso all'impiante con esito negativo; che i referti relativi ai tamponi di cui sopra sono conservati presso la sede sociale e sono disponibili su richiesta in caso di necessità.
Si allega la relazione del dr attestante la negatività al tampone antigenico o molecolare entro due giorni dall'accesso, nome per nome, de gruppo squadra che entrerà nell'impianto il giorno
Luogo e data
Timbro della Società e firma leggibile del Presidente

ALLEGATO 9

PALLANUOTO: Disposizioni attuative² delle Linee Guida FIN per gli incontri all'aperto e al chiuso dei Campionati Nazionali di Pallanuoto di serie A1 maschili e femminili.

Le presenti disposizioni sono adottate, salvo modificazioni e fino a revoca, tenuto conto dell'andamento dell'emergenza pandemica e degli eventuali provvedimenti normativi in materia, anche in conformità alle previsioni contenute nell'art. 218, comma 1, del Decreto legge 19/05/2020 n. 34, recante disposizioni straordinarie in materia di regolamentazione dei Campionati sportivi a seguito dell'emergenza sanitaria.

Disposizioni organizzative

- 2. A partire dal 10 gennaio 2022, i giocatori di una squadra che devono partecipare ad un incontro sono tenuti a esibire la Certificazione Verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"). A sensi del citato D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 - c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Le lettere a), b) e c-bis) definiscono la cd. Certificazione Verde "rafforzata".
- 3. A partire dal 1 aprile 2022, tecnici e dirigenti previsti nello staff di una Squadra che devono partecipare a un incontro sono tenuti a esibire, per l'accesso all'impianto, la Certificazione Verde. Hanno validità per l'accesso sia la Certificazione cd. "rafforzata" sia quella cd. "base".
- 4. In ogni caso, sino al 30 aprile, tutti i componenti della squadra (giocatori e staff) in possesso della Certificazione Verde COVID-19, dovranno comunque sottoporsi a un tampone nasofaringeo antigenico rapido o molecolare da effettuarsi entro e non oltre due giorni³ precedenti dall'orario di inizio dell'incontro o della manifestazione. Per le manifestazioni in oggetto l'effettuazione del predetto tampone rimane condizione preclusiva per la partecipazione alle competizioni sportive. Le condizioni descritte dovranno essere attestate, per ciascuna Società partecipante, in un'unica certificazione, nome per nome, dal medico sociale o da un medico di fiducia della Società rilasciata entro le 48 ore dall'inizio della manifestazione. Nel caso che un componente della squadra dovesse risultare positivo per COVID-19 al tampone, l'autorità sanitaria competente dovrà essere tempestivamente informata dalla Società e la persona positiva sarà isolata dal gruppo e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti. Tutti gli altri componenti della squadra, in funzione dei contatti avuti o meno con la persona positiva, seguiranno

² Le presenti disposizioni recepiscono ed integrano quelle già emanate con le circolari normative n. 495 del 08/02/2021 e n. 1951 del 25/05/2021

³ La FIN può comunicare alle Società interessate anche un termine minore laddove le formule di svolgimento dei Campionati (in caso di concentramenti o programmazione ravvicinata degli incontri nelle fasi finali) lo rendessero necessario.

le indicazioni fornite dalle autorità stesse alle quali la Società darà massima collaborazione informando in anticipo dei protocolli di sicurezza adottati nell'impianto.

- 4. La stessa prescrizione di cui al punto 1) trova applicazione nei confronti degli Arbitri, del Delegato/Commissario e membri della Giuria designati, dei cronometristi, oltre che del pubblico, se previsto.
- 5. È obbligatoria la sottoscrizione di una "dichiarazione di responsabilità" da parte del Presidente delle Società partecipanti all'incontro, conforme al fac-simile (vedi allegato 7), la quale dovrà essere consegnate al Delegato/Commissario federale e da esso verificata prima dell'ingresso delle Squadre nell'impianto. Alla "dichiarazione di responsabilità" del Presidente della Società deve essere allegata la certificazione del medico sociale o di un medico di fiducia della Società di cui al punto 2, con obbligo di conservazione dei relativi referti presso la sede della Società di appartenenza, i quali devono essere disponibili su richiesta della F.I.N. e/o delle competenti Autorità sanitarie. In assenza della predetta certificazione del Medico, l'ingresso all'impianto sarà autorizzato solo in caso di produzione, sul campo gara, dei referti attestanti l'esito negativo dei tamponi di cui al punto 2).
- 6. Il Delegato/Commissario federale sarà presente presso l'impianto a partire da due ore prima dell'orario della partita e la Società organizzatrice dovrà garantire l'assistenza logistica per consentire il corretto espletamento della verifica della documentazione.
- 7. Le dichiarazioni di cui al punto 5) devono essere anticipate alla FIN esclusivamente a mezzo mail, entro il termine delle ore 15.00 del giorno precedente stabilito per lo svolgimento della partita, al seguente indirizzo mail pallanuoto@federnuoto.it
- 8. Nel caso di mancata produzione della "dichiarazione di responsabilità" del Presidente sul campo gara, di cui al precedente punto 5), l'incontro non potrà essere disputato e troveranno applicazione le sanzioni previste dal successivo paragrafo "Nome disciplinari".
- In caso di assenza della Certificazione Verde COVID-19 prevista, della dichiarazione del medico
 o del referto del relativo tampone di cui al punto 2, all'interessato non sarà consentito l'ingresso
 all'impianto.
- 10. Oltre alla stretta osservanza e applicazione delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del rischio di contagio emanate dalle autorità competenti e dalla Federazione Italiana Nuoto, si raccomanda di evitare incontri di allenamento con altre squadre, anche della stessa Società (per es. con quelle delle categorie giovanili). In particolar modo, la massima attenzione deve essere osservata nelle ore antecedenti l'incontro, dopo l'effettuazione del tampone, mantenendo isolati il più possibile le componenti del gruppo squadra. Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, è opportuno considerare un programma di lavoro che privilegi il più possibile le attività di preparazione individuali allo scopo di ridurre i contatti stretti all'interno della squadra, in particolare nelle 48 ore precedenti il tampone in modo da facilitare la valutazione di eventuali contatti ad alto rischio da parte delle autorità sanitarie competenti.
- 11. L'accesso del pubblico alle tribune è consentito in conformità alle disposizioni delle autorità competenti regionali e nazionali previste. Sino al 30 aprile, l'accesso all'impianto è previsto solo con la Certificazione Verde "rafforzata". Nelle tribune andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di indossare le mascherine ffp2. La responsabilità della verifica del pieno rispetto delle condizioni previste è a totale carico della Società organizzatrice, la quale in difetto dovrà provvedere allo svolgimento a porte chiuse della partita, con l'applicazione delle prescrizioni di seguito indicate:
 - A) Le società devono consegnare al Delegato/Commissario di cui al precedente punto 5) una lista separata degli accompagnatori non inseriti nella distinta della squadra, che possono essere autorizzate ad accedere nell'impianto.

- B) Le Società sono tenute a indicare nella lista consegnata al Delegato/Commissario anche il nominativo della persona delegata al controllo dei pass nominativi che dovranno essere forniti a cura delle società ai propri ospiti per agevolare i relativi controlli di accesso all'impianto e alla Tribuna.
- C) Nelle tribune andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di indossare le mascherine; tale obbligo è previsto anche per impianti all'aperto.
- D) Nel campo gara e a bordo vasca possono accedere esclusivamente i soggetti in regola con le disposizioni precedenti di seguito indicati:
 - 13 atleti + 5 staff per ciascuna squadra;
 - 2 bagnini + 1 addetto alla sicurezza;
 - delegato, arbitri e membri della giuria;
 - personale di pronto soccorso.

Qualora si verificassero casi di positività o quarantena determinanti l'indisponibilità di atleti di una Società sino a un massimo di tre, la partita si disputerà regolarmente. Se il numero degli atleti indisponibili fosse superiore a tre la partita sarà rinviata e le Società interessate si accorderanno con la Federazione Italiana Nuoto per la data del recupero⁴. La quarantena, per considerarsi conclusa, deve terminare almeno tre giorni prima della data dell'incontro. Nel caso di ricorso alla cosiddetta "quarantena fiduciaria", lo stato di necessità dovrà essere attestato con apposita dichiarazione sottoscritta dal Medico sociale.

Norme disciplinari

La mancata osservanza delle disposizioni organizzative emanate dalla FIN per la gestione dell'emergenza COVID-19 rappresenta illecito disciplinare; pertanto si segnalano i provvedimenti disciplinari di cui saranno passibili i soggetti contravventori, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34.

- a) In caso di tardivo o mancato invio della "dichiarazione di responsabilità" del Presidente della Società il Giudice sportivo -su segnalazione del Settore Pallanuoto- provvede a comminare la sanzione automatica di euro 200,00, salvo ulteriori provvedimenti che potranno essere adottati dallo stesso Giudice in presenza di eventuali e accertate conseguenze a danno della squadra avversaria e/o della FIN in conseguenza del comportamento omissivo della società.
- b) In caso di mancata produzione sul campo gara della "dichiarazione di responsabilità" del Presidente della Società l'arbitro dispone la sospensione dell'incontro e il Giudice sportivo commina la sanzione della sconfitta tavolino con il punteggio di 0-5 e di un punto di penalità a sfavore della Società inadempiente, nonché l'applicazione della multa di euro 500,00, salvo diversa valutazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale. La medesima sanzione trova applicazione anche nel caso di mancata produzione della certificazione del medico attestante la negatività di ognuno dei tesserati componenti il gruppo squadra partecipante alla partita, salvo ove detta certificazione non sia stata sostituita dalla presentazione dei referti dei tamponi.

⁴ Qualora il recupero di un incontro non sia praticabile per indisponibilità di slot temporali utili per fissare la nuova data della partita per esigenze di conclusione dei tornei e/o per limiti derivanti dal rispetto dei calendari nazionali e internazionali, la F.I.N. può disporre l'annullamento definitivo dell'incontro non disputato e l'attribuzione del punteggio figurativo di 4 a 0 a carico della Società impossibilitata a partecipare all'incontro, in applicazione delle norme emergenziali richiamate in premessa. Nel caso residuale che entrambe le Società si trovassero nella medesima situazione per la medesima partita, verrà applicato il punteggio figurativo di 4 a 4. Detto eventuale provvedimento riveste natura amministrativa e non disciplinare e, pertanto, non determina l'applicazione di nessuna delle sanzioni previste dalle norme federali in caso assegnazione di un risultato a tavolino.

c) In caso di comportamenti meritevoli di sanzione disciplinare per proteste, ingiurie, ecc., il Giudice sportivo può valutare, qualora detti comportamenti intervengano con la violazione delle regole anticovid (mancato rispetto del distanziamento e/o dell'uso della mascherina), un'aggravante sanzionabile con una ammenda a carico della società pari a 200,00 € in aggiunta alla sanzione individuale già prevista.

ALLEGATO 10

Disposizioni attuative⁵ delle Linee Guida FIN applicabili alle gare federali di carattere nazionale all'aperto e al chiuso previste dal calendario federale nel <u>Nuoto sincronizzato</u>.

Le presenti disposizioni sono adottate, salvo modificazioni e fino a revoca, tenuto conto dell'andamento dell'emergenza pandemica e degli eventuali provvedimenti normativi in materia, anche in conformità alle previsioni contenute nell'art. 218, comma 1, del Decreto legge 19/05/2020 n. 34, recante disposizioni straordinarie in materia di regolamentazione dei Campionati sportivi a seguito dell'emergenza sanitaria.

Ad integrazione delle Linee guida relative alla gestione della "Emergenza COVID-19 Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive", consultabili nell'apposita sezione del sito federale, con la presente circolare vengono comunicate le prescrizioni valide per le discipline sportive in oggetto. Le parti aggiornate rispetto alla precedente circolare n. 4078/2020 sono evidenziate nel testo per una più agevole individuazione.

Disposizioni organizzative

- A partire dal 10 gennaio 2022, le atlete e gli atleti di una squadra che devono partecipare ad una manifestazione sono tenuti a esibire la Certificazione Verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. Certificazione Verde "rafforzata"). A sensi del citato D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 - c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Le lettere a), b) e c-bis) definiscono la cd. Certificazione Verde "rafforzata".
- 2. A partire dal 1 aprile 2022, tecnici e dirigenti previsti nello staff di una Squadra che devono partecipare a un incontro sono tenuti a esibire, per l'accesso all'impianto, la Certificazione Verde. Hanno validità per l'accesso sia la Certificazione cd. "rafforzata" sia quella cd. "base".
- 3. In ogni caso, tutti i componenti della squadra (atlete, atleti e staff) in possesso della Certificazione Verde COVID-19 citata, dovranno comunque sottoporsi a un tampone nasofaringeo antigenico rapido o molecolare da effettuarsi entro e non oltre due giorni⁶ precedenti dall'orario di inizio della manifestazione. Per le manifestazioni in oggetto l'effettuazione del predetto tampone rimane condizione preclusiva per la partecipazione alle competizioni sportive. Le condizioni descritte dovranno essere attestate, per ciascuna Società partecipante, in un'unica

⁵ Le presenti disposizioni recepiscono ed integrano quelle già emanate con le circolari normative n. 4078 del 19/11/2020 e n. 1943 del 25/05/2021 per i settori agonistici e la n. 616 del 18/02/2021 e n. 1977 del 27/05/2021 per il Settore Master.

⁶ La FIN può comunicare alle Società interessate anche un termine minore laddove le formule di svolgimento dei Campionati (in caso di concentramenti o programmazione ravvicinata degli incontri nelle fasi finali) lo rendessero necessario.

- certificazione, nome per nome, dal medico sociale o da un medico di fiducia della Società rilasciata entro le 48 ore dall'inizio della manifestazione.
- 4. Nel caso che un componente della squadra dovesse risultare positivo per COVID-19 al tampone, l'autorità sanitaria competente dovrà essere tempestivamente informata dalla Società e la persona positiva sarà isolata dal gruppo e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti. Tutti gli altri componenti della squadra, in funzione dei contatti avuti o meno con la persona positiva, seguiranno le indicazioni fornite dalle autorità stesse alle quali la Società darà massima collaborazione informando in anticipo dei protocolli di sicurezza adottati nell'impianto di allenamento da parte della Società stessa.
- 5. La stessa prescrizione di cui al punto 1) trova applicazione nei confronti dei Giudici Arbitro, del Delegato/Commissario e membri della Giuria designati, dei cronometristi, oltre che del pubblico, se previsto.
- 6. I Presidenti di Società devono sottoscrivere una "dichiarazione di responsabilità della società" (vedi allegato 8) a garanzia del rispetto delle procedure previste, da inviarsi via mail esclusivamente <u>alla specifica casella di posta elettronica della manifestazione</u> comunicata dalla Federazione unitamente alle disposizioni partecipative all'evento.
- 7. Alla dichiarazione di responsabilità del Presidente della Società di cui al precedente punto 6) deve essere allegata la certificazione del medico sociale, o di un medico di fiducia della Società, attestante la negatività di ognuno dei propri tesserati partecipanti alla manifestazione federale, precedente punto 3). Alla Società interessata è fatto obbligo di conservazione delle certificazioni rilasciate dai medici nonché dei referti dei tamponi effettuati presso la sede della Società di appartenenza, i quali dovranno essere disponibili su richiesta della F.I.N. e/o delle competenti Autorità sanitarie.
- 8. La documentazione di cui ai precedenti punti 6) e 7) deve essere preventivamente inviata entro le ore 12 del giorno precedente l'arrivo nell'impianto all'indirizzo mail che verrà di volta in volta comunicato dalla FIN al fine di procedere alla verifica della documentazione prima dell'arrivo di ciascun componente della Società nella sede di gara.
- 9. All'arrivo nell'impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione **minori di 12 anni** devono consegnare l'apposita autodichiarazione (vedi allegato 5).
- 10. Nel caso di mancata produzione da parte di un partecipante **minore di 12 anni** della apposita "autodichiarazione" ovvero, in caso di assenza della Certificazione Verde COVID-19, della dichiarazione del medico o del referto del relativo tampone di cui al punto 2, all'interessato non sarà consentito l'ingresso all'impianto.
- 11. Oltre alla stretta osservanza e applicazione delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del rischio di contagio emanate dalle autorità competenti e dalla Federazione Italiana Nuoto, si raccomanda alle Società la massima attenzione alle misure di prevenzione nei giorni precedenti la gara, dopo l'effettuazione del tampone, mantenendo isolati il più possibile i componenti del gruppo squadra.
- 12. Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, è opportuno considerare un programma di lavoro che riduca i contatti stretti all'interno della squadra. Ciò vale, in particolare, nelle 48 ore precedenti il tampone in modo da facilitare la valutazione di eventuali contatti ad alto rischio da parte delle autorità sanitarie competenti.
- 13. L'accesso del pubblico alle tribune è consentito in conformità alle disposizioni delle autorità competenti regionali e nazionali previste. Sino al 30 aprile, l'accesso all'impianto è previsto solo con la Certificazione Verde "rafforzata". Nelle tribune andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di indossare le mascherine ffp2.

Norme disciplinari

La mancata osservanza delle disposizioni organizzative emanate dalla FIN per la gestione dell'emergenza COVID-19 rappresenta illecito disciplinare; pertanto si segnalano i provvedimenti disciplinari di cui saranno passibili i soggetti contravventori, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34.

In particolare, si evidenziano le seguenti misure disciplinari:

- d) La mancata produzione della "dichiarazione di responsabilità" e/o della certificazione del medico verrà segnalata dagli Uffici federali al Giudice Arbitro il quale disporrà l'esclusione dalle gare degli atleti iscritti alla manifestazione, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti del Giudice Sportivo.
- e) La mancata presentazione all'arrivo nell'impianto della autodichiarazione prevista dal punto 8) della presente normativa determinerà per i soggetti inadempienti il divieto di accesso alla struttura.

ALLEGATO 11

Disposizioni attuative⁷ delle Linee Guida FIN applicabili alle gare federali di carattere nazionale all'aperto e al chiuso previste dal calendario federale nelle discipline del Nuoto, Nuoto di fondo, Tuffi, Nuoto per Salvamento - Settori Agonistici e Master.

Le presenti disposizioni sono adottate, salvo modificazioni e fino a revoca, tenuto conto dell'andamento dell'emergenza pandemica e degli eventuali provvedimenti normativi in materia, anche in conformità alle previsioni contenute nell'art. 218, comma 1, del Decreto legge 19/05/2020 n. 34, recante disposizioni straordinarie in materia di regolamentazione dei Campionati sportivi a seguito dell'emergenza sanitaria.

Ad integrazione delle Linee guida relative alla gestione della "*Emergenza COVID-19 Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive*", consultabili nell'apposita sezione del sito federale, con la presente circolare vengono comunicate le prescrizioni valide per le discipline sportive in oggetto. Le parti aggiornate rispetto alla precedente circolare n. 4078/2020 sono evidenziate nel testo per una più agevole individuazione.

Disposizioni organizzative

- A partire dal 10 gennaio 2022, le atlete e gli atleti di una squadra che devono partecipare ad una manifestazione sono tenuti a esibire la Certificazione Verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. Certificazione Verde "rafforzata"). A sensi del citato D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 - c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Le lettere a), b) e c-bis) definiscono la cd. Certificazione Verde "rafforzata".
- 2. A partire dal 1 aprile 2022, tecnici e dirigenti previsti nello staff di una Squadra che devono partecipare a un incontro sono tenuti a esibire, per l'accesso all'impianto, la Certificazione Verde. Hanno validità per l'accesso sia la Certificazione cd. "rafforzata" sia quella cd. "base".
- 3. Nel caso che un componente della squadra dovesse risultare positivo per COVID-19 al tampone, l'autorità sanitaria competente dovrà essere tempestivamente informata dalla Società e la persona positiva sarà isolata dal gruppo e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti. Tutti gli altri componenti della squadra, in funzione dei contatti avuti o meno con la persona positiva, seguiranno le indicazioni fornite dalle autorità stesse alle quali la Società darà massima collaborazione informando in anticipo dei protocolli di sicurezza adottati nell'impianto di allenamento da parte della Società stessa.

⁷ Le presenti disposizioni recepiscono ed integrano quelle già emanate con le circolari normative n. 4078 del 19/11/2020 e n. 1943 del 25/05/2021 per i settori agonistici e la n. 616 del 18/02/2021 e n. 1977 del 27/05/2021 per il Settore Master.

- 4. La stessa prescrizione di cui al punto 1) trova applicazione nei confronti dei Giudici Arbitro, del Delegato/Commissario e membri della Giuria designati, dei cronometristi, oltre che del pubblico, se previsto.
- 5. All'arrivo nell'impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione **minori di 12 anni** devono consegnare l'apposita autodichiarazione (vedi allegato 5).
- 6. La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure sopra indicate.
- 7. Oltre alla stretta osservanza e applicazione delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del rischio di contagio emanate dalle autorità competenti e dalla Federazione Italiana Nuoto, si raccomanda alle Società la massima attenzione alle misure di prevenzione nei giorni precedenti la gara.
- 8. Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, è opportuno considerare un programma di lavoro che riduca i contatti stretti all'interno della squadra.
- 9. L'accesso del pubblico alle tribune è consentito in conformità alle disposizioni delle autorità competenti regionali e nazionali previste. Sino al 30 aprile, l'accesso all'impianto è previsto solo con la Certificazione Verde "rafforzata". Nelle tribune andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di indossare le mascherine ffp2.

Norme disciplinari

La mancata osservanza delle disposizioni organizzative emanate dalla FIN per la gestione dell'emergenza COVID-19 rappresenta illecito disciplinare; pertanto si segnalano i provvedimenti disciplinari di cui saranno passibili i soggetti contravventori, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34.

In particolare, si evidenziano le seguenti misure disciplinari:

f) La mancata presentazione all'arrivo nell'impianto dell'autodichiarazione prevista dal punto 5) della presente normativa determinerà per i soggetti inadempienti il divieto di accesso alla struttura.

ALLEGATO 12

Disposizioni attuative delle Linee Guida FIN applicabili alle gare federali ed extra-federali di carattere interregionale all'aperto e al chiuso previste dal calendario nelle discipline del Nuoto, Nuoto di fondo, Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento - Settori Agonistici e Master.

Le presenti disposizioni sono adottate, salvo modificazioni e fino a revoca, tenuto conto dell'andamento dell'emergenza pandemica e degli eventuali provvedimenti normativi in materia, anche in conformità alle previsioni contenute nell'art. 218, comma 1, del Decreto legge 19/05/2020 n. 34, recante disposizioni straordinarie in materia di regolamentazione dei Campionati sportivi a seguito dell'emergenza sanitaria.

Disposizioni organizzative per le attività interregionali fra Regioni

- A partire dal 10 gennaio 2022, le atlete e gli atleti di una squadra che devono partecipare ad una manifestazione sono tenuti a esibire la Certificazione Verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. Certificazione Verde "rafforzata"). A sensi del citato D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 - c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Le lettere a), b) e c-bis) definiscono la cd. Certificazione Verde "rafforzata".
- 2. A partire dal 1 aprile 2022, tecnici e dirigenti previsti nello staff di una Squadra che devono partecipare a un incontro sono tenuti a esibire, per l'accesso all'impianto, la Certificazione Verde. Hanno validità per l'accesso sia la Certificazione cd. "rafforzata" sia quella cd. "base".
- 3. All'arrivo nell'impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione **minori di 12 anni** devono consegnare l'apposita autodichiarazione (vedi allegato 5).
- 4. La stessa prescrizione di cui al punto 1) trova applicazione nei confronti dei Giudici Arbitro, del Delegato/Commissario e membri della Giuria designati, dei cronometristi, oltre che del pubblico, se previsto.
- 5. La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure indicate.
- 6. Oltre alla stretta osservanza e applicazione delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del rischio di contagio emanate dalle autorità competenti e dalla Federazione Italiana Nuoto, si raccomanda alle Società la massima attenzione alle misure di prevenzione nei giorni precedenti la gara, mantenendo isolati il più possibile i componenti del gruppo squadra.
- 7. Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, è opportuno considerare un programma di lavoro che riduca i contatti stretti all'interno della squadra.
- 8. L'accesso del pubblico alle tribune è consentito in conformità alle disposizioni delle autorità competenti regionali e nazionali previste. Sino al 30 aprile, l'accesso all'impianto è previsto solo con la Certificazione Verde "rafforzata". Nelle tribune andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di indossare le mascherine ffp2.

Norme disciplinari

La mancata osservanza delle disposizioni organizzative emanate dalla FIN per la gestione dell'emergenza COVID-19 rappresenta illecito disciplinare; pertanto si segnalano i provvedimenti disciplinari di cui saranno passibili i soggetti contravventori, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34.

In particolare, si evidenziano le seguenti misure disciplinari:

a) per le attività fra Regioni, la mancata presentazione all'arrivo nell'impianto della autodichiarazione prevista dal precedente punto 3) della presente normativa determinerà per i soggetti inadempienti il divieto di accesso alla struttura.